aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0133437
del 02/02/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S936
Class./Fasc. 2022/13.17.1/106

Oggetto: **S936** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo a variante e ampliamento della cava di calcare dolomitico denominata Castellaro sita nel Comune di Campomorone (GE)

Proponente: Calcestruzzi S.p.A. - Bergamo

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

Alla Calcestruzzi S.p.A.
direzioneinerti@calcestruzzi.legalmail.it

E p.c.

Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Al Comune di Campomorone
protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it

All'Autorità di Bacino Distretto Appenninico Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
c/o Assetto del Territorio

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo Genova

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Cave ed attività estrattive

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere i seguenti chiarimenti e/o approfondimenti.

Per quanto riguarda in particolare le attività di ricomposizione ambientale il Settore Ecologia ha chiesto, tramite email del 30/12/2022 quanto di seguito elencato:

a) volumi e caratteristiche chimico fisiche dei materiali destinati alla riqualificazione della cava, modalità di abbancamento (criteri di selezione dei materiali, modalità di posa, tecniche per minimizzare le interferenze dei materiali con le acque di falda), giorni di cantiere e numero di mezzi previsti per il completamento delle opere (distinte tra coltivazione e riqualificazione), confrontando quanto previsto nel progetto autorizzato con quanto proposto dalla variante in esame; in proposito, si ritiene altresì necessario siano sviluppate le argomentazioni a sostegno della irrilevanza attribuita all'impatto ambientale connesso al traffico veicolare, confrontando quanto previsto nel progetto autorizzato con quanto proposto dalla variante in esame;

b) sistemi adottati per il controllo freatimetrico e chimico delle acque di falda nel substrato e nel riporto.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici si fa riferimento alla nota Prot-2022-1650900 del 29/12/2022 del Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo rileva che lo sviluppo del programma non elabora i temi progettuali già espressi dallo stesso Settore in sede di rilascio della determinazione di assenso, PG-2020-323467 del 5/10/2020, confluita nel provvedimento finale SUAP n. 22 del 21/01/2021.

Per quanto attiene alla tematica Habitat si fa riferimento alla nota Prot-2023-0077123 del 20/1/2023 con la quale il Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità sottolinea che la documentazione prodotta in relazione al progetto in oggetto presenta numerose lacune e incongruenze in particolare nella Relazione di incidenza.

Per quanto attiene alla tematica suolo il Settore Difesa del suolo Genova con la nota Prot-2022-1658831 del 30/12/2022 ha evidenziato che, con riferimento agli aspetti idraulici, nel progetto in oggetto è stata indicata in relazione la necessità di prevedere il ripristino dei corsi d'acqua presenti nell'area di cava, come prescritto dall'art.8 della L.R. 12/2012, senza fornire alcuna documentazione specifica. Ai fini della valutazione del recupero ambientale del sito è quindi necessario che venga fornito un progetto di ricomposizione ambientale completo, che tenga conto dei rii che erano presenti nell'area di cava, prevedendone quindi il ripristino o la reinalveazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia di cui al Regolamento Regionale n.3/2011.

L'ARPAL - Biodiversità con la nota Prot-2023-0001090 del 2/1/2023 ha evidenziato la necessità di produrre le integrazioni elencate di seguito:

- Vista la difformità della cartografia regionale evidenziata nella Relazione Agronomica, si chiede che venga prodotta una cartografia di dettaglio della vegetazione e degli habitat Natura2000 dell'area interessata dal progetto, raffigurante anche il perimetro della ZSC.
- 2. Sulla base della carta di cui al punto precedente, inserire una stima dell'estensione di ciascuna tipologia vegetazionale e habitat Natura2000 interessati dal progetto, unitamente ad una quantificazione della loro perdita in termini di superficie.
- 3. Produrre altresì una stima dell'estensione di ciascuna tipologia vegetazionale e habitat Natura2000 al termine dei lavori di sistemazione ambientale.
- 4. Inserire, nei paragrafi riguardanti i metodi di indagine dell'avifauna, un'immagine cartografica con la localizzazione dei punti di ascolto e del transetto rispetto alla ZSC ed all'area interessata dal progetto.

La stessa Agenzia Regionale chiede inoltre un chiarimento riguardante le zone umide indicate precedentemente dalla Relazione d'Incidenza della pratica S888 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo a variante e ampliamento della cava di calcare dolomitico denominata Castellaro sita nel Comune di Campomorone (GE), sulla quale ARPAL si era espressa con il parere n. 14422 del 17/5/2022. Nella suddetta relazione è affermato che "….. nelle aree dei piazzali, utilizzati attualmente per la movimentazione dei materiali e per lo stoccaggio dei limi di lavaggio, a quote diverse, il progetto propone di realizzare due aree depresse che, come in molte altre cave, diventeranno "naturalmente" zone umide e costituiranno, a completamento della coltivazione, delle naturali vasche di decantazione delle acque di piazzale.", mentre nella Relazione d'Incidenza della pratica attualmente in esame questa eventualità non è presa in considerazione. È pertanto necessario un riscontro in merito ai suddetti elementi, anche alla luce della nota di richiesta integrazioni a suo tempo inviata da Regione Liguria (Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile), Prot-2022-0371792 del 25/5/2022, precisando in particolare se siano state effettuate modifiche progettuali tali da escludere queste realizzazioni.

Il Settore Ecosistema costiero e acque con la nota Prot-2023-0045785 del 13/1/2023 ha comunicato che come già evidenziato nel corso del procedimento precedente (pratica interna S888 e ns nota prot. n. 2022/371792 del 25/05/2022), per quanto concerne le previsioni del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 11/2016, l'area di cava non interessa corpi idrici superficiali significativi individuati, in base alla direttiva 2000/60/CE, nello stesso PTA, ma tale sito è localizzato sul corpo idrico sotterraneo di tipo carsico denominato Isoverde - IT07GWCAGE32 e segnala che una incongruenza rispetto a quanto a conoscenza di questi uffici segnatamente riguardo la grotta Olimpo (Li926) che risulta all'interno dell'area di coltivazione prevista e segnalata con ns nota prot. n. 2022/371792 del 25/05/2022. Infatti nel documento denominato "*R03 Relazione geologica con all-*", al paragrafo 5 –Caratteristiche idrogeologiche e carsismo si legge che: "*È stata verificata la presenza di 7 grotte nell'area oggetto d'indagine. Tre di queste (LI9 Tre Tanne, LI11 Tana do Balou e LI926 Grotta Olimpo) non sono più esistenti in quanto completamente distrutte dai lavori di escavazione e riempimento della cava, come appurato durante i sopraluoghi*." In base a quanto risulta dal Catasto speleologico

della Delegazione Speleologica Ligure la grotta Olimpo è invece esistente, sebbene resa inaccessibile con ostruzione del suo ingresso (successivamente alla sua scoperta) proprio a seguito dell'avvio dell'attività di cava. Si chiede pertanto di chiarire meglio tale incongruenza e, nel caso, avanzare sin d'ora una proposta di coltivazione finalizzata alla salvaguardia di tale ambiente.

Per quanto attiene al comparto rumore l'ARPAL con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-0127773 il 1/2/2023 ha segnalato quanto segue:

- Nello studio viene citato un punto di misura "E" rappresentativo dei recettori R5 e R6 (in via Peschiera), recettori per i quali vengono tabellati valori di rumore residuo pari a 43,1 dBA (si presume misurato) e di rumore ambientale (si ritiene simulato) pari a 46,2 dBA: nell'allegato relativo alle schede di misura non risulta però riportato tale punto di misura, ***pertanto si chiede di integrare con la scheda mancante***;
- Le schede di misura, peraltro, sono compattate in un'unica pagina riassuntiva che segue parzialmente lo schema di scheda approvato dalla Regione Liguria: ***si chiede di fornire copia delle schede redatte in conformità con lo schema regionale***;
- in relazione ai valori quantitativi riportati nello studio e in dettaglio per quanto riguarda il recettore R5 / R6 in via Peschiera, che risulta il più prossimo all'area di cava, si osserva che la scrivente Agenzia ha condotto un rilievo fonometrico in sede di sopralluogo istruttorio e con impianti attivi (in data 18.01.2023): il percentile L99 ha fornito un valore, assumibile come stima del rumore di fondo, pari a 43,2 dBA (quindi del tutto compatibile con la stima del valore residuo riportato nello studio), mentre il valore di LAeq complessivo e in presenza di lavorazioni di vario tipo è risultato pari, già nella attuale configurazione, a 49,0 dBA, quindi superiore alla stima riportata nello studio per il rumore ambientale previsto (46, 2 dBA) in una condizione asserita come peggiore;
- in considerazione di quanto osservato al punto precedente, pur considerando che anche il valore misurato da ARPAL è indicativo di assenza di non conformità rispetto ai limiti di legge, si ritiene che quanto previsto nello studio previsionale agli atti possa risultare sottostimato: pertanto, considerate anche le inevitabili incertezze di misura e di calcolo intrinseche a ogni valutazione, ***si chiede di integrare quanto già presentato con un elenco di possibili azioni mitigative del rumore, di tipo sia strutturale sia organizzativo e gestionale, valutandone in linea di massima i possibili benefici sui recettori***.

La stessa Agenzia ha inoltre anticipato il suggerimento di alcune prescrizioni da inserire nell'atto conclusivo.

Si esorta il Proponete a prendere visione delle note sopra richiamate al fine di avere una visione completa di quanto evidenziato e richiesto da ognuno degli uffici citati. Si ricorda che tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto è reperibile sul sito istituzionale della Regione al canale Ambiente - Valutazione d'Impatto Ambientale – Procedimenti di VIA – Procedimenti in corso – S936 o, in alternativa, al link https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA - procedimenti in corso ricercando il numero della pratica.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 02-02-2023 11:54:05
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023